

QUESITO

Con riferimento alla gara in oggetto, trasmettiamo la seguente richiesta di chiarimenti/informazioni:

- chiediamo conferma che, come di consueto, anche le dichiarazioni (oltre all'offerta economica) indicate agli artt. 2 e 3 del capitolato d'oneri, da rendere ai sensi del DPR 445/2000, possano essere sottoscritte dal Procuratore speciale del Legale rappresentante dell'operatore economico
- chiediamo conferma che le commissioni e spese previste dall'art. 12, punto 7) del capitolato d'oneri siano poste a carico della Cassa tenuto conto che la Direttiva europea sui servizi di pagamento (cosiddetta PSD), recepita nell'ordinamento nazionale (D. Lgs. 11/2007), fa divieto di applicare a carico dei beneficiari dei pagamenti le citate spese e commissioni
- chiediamo conferma che la gara non sia soggetta a contributo da versare all'ANAC come attualmente risulta sul sito ufficiale dell'Autorità
- chiediamo se sia prevista in futuro l'adozione di un servizio di home banking
- l'attuale banca cassiera

RISPOSTA

1. Firma del procuratore speciale : il procuratore può sottoscrivere ma in presenza di procura formale.
2. Per quanto concerne l'addebito delle spese per i mandati di pagamento si precisa che la Cassa ai sensi dell'articolo ARTICOLO 21 del capitolato rimborsa alla banca **solo** le spese vive e documentate sostenute dalla Banca stessa (bolli e spese per c/c postali) ogni altro servizio è gratuito

L'art. 3 del dlgs 11/2010

Articolo 3 Spese applicabili

In vigore dal 1 marzo 2010

1. *Il prestatore di servizi di pagamento non può addebitare all'utilizzatore dei servizi di pagamento le spese sostenute per l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.*
2. *Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione del beneficiario, nel caso sia un consumatore, da spese per accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.*
3. *Il prestatore di servizi di pagamento consente al beneficiario di applicare al pagatore una riduzione del prezzo del bene venduto o del servizio prestato per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento compreso nell'ambito d'applicazione del presente decreto.*
4. *Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d'Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell'esigenza di promuovere l'utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili. (2)*
5. *Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.*
- 3.
4. Non è previsto in futuro il servizio di home banking
5. L'attuale banca cassiera è la MPS